

(N. 402)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CASO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1949

Rivendicazione delle tenute agricole Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia da parte dei comuni di Ciorlano e Prata (Caserta).

ONOREVOLI SENATORI. — Quasi due secoli fa, avute dai feudatari di Ciorlano e di Prata le tenute di Ciorlano e di Torcino, il Re Carlo III di Borbone ne faceva una reale riserva di caccia, con gravissimo danno dell'economia locale, perchè diventavano improduttive, per oltre mille ettari, terre feracissime un tempo.

Come se non bastasse, Ferdinando IV di Borbone, con un semplice « viglietto regio » del 30 ottobre 1786, annetteva a riserva di caccia le montagne di Cupamazza, Castellone, Santa Lucia.

Subentrati ai Borbone i Savoia, la grande real riserva di caccia di Torcino, passò a fare parte della lista civile dei re d'Italia con legge 1° agosto 1862.

Poichè, però, sorse il desiderio di trasferirla al patrimonio privato del re, fu necessario radiarla prima dalla lista civile, facendola rientrare nel demanio generico dello Stato, farla poi uscire anche da detto demanio, e, infine, renderne possibile l'acquisto.

A ciò fu provveduto, in accorta ed intima correlazione di mezzi e finalità da raggiungere,

con legge 21 agosto 1862, n. 793, e pedissequo regio decreto 14 settembre 1862, n. 812 (con cui si disponeva che dei beni divenuti non necessari per l'uso pubblico poteva disporsi l'alienazione a privati, secondo precise norme, richiedenti pubblici esperimenti di aste, previa divisione in lotti se i beni fossero stati di rilevante entità), e con la legge 26 agosto 1868, n. 4547 (con la quale dalla lista civile fu radiata la grande real riserva di caccia di Torcino).

Così predisposte le cose, la vendita della riserva di caccia fu autorizzata dal Ministero delle finanze con provvedimento del 24 agosto 1872, e presso la Intendenza di finanza di Campobasso si tennero le aste con le quali, *in unico lotto*, le due tenute di Mastrati e di Torcino furono aggiudicate per lire 660.800 a tal cavaliere Benedetto Ajò per persone da nominare, che, successivamente, si dichiarò essere Re Vittorio Emanuele II.

La compravendita fu finalizzata con rogito notar Pistilli di Campobasso del 14 febbraio 1872, registrato in Campobasso il 17 marzo 1873.

Rimaneva ora da provvedere per le tre montagne Cupamazza, Castellone, Santa Lucia, per le quali si era, nel frattempo, creata una situazione poco gradita, giacchè il Comune di Ciorlano, mai acquietatosi dalla spoliazione subita nel 1786, aveva visto riconosciuto il suo buon diritto dal prefetto di Caserta, che, quale Commissario ripartitore, con ordinanza 2 dicembre 1866, registrata in Caserta il 24 gennaio 1867, aveva disposta la reintegra delle reclamate tre montagne.

Mentre si gravava d'appello tale decisione, si cercò di transigere la vertenza.

In un primo momento si ottenne dal Comune la vendita pura e semplice delle tre montagne (sulle quali esisteva uso civico di legnare e pascolare) in corrispettivo di un canone; ma, poi, dichiaratosi dal Ministero dell'agricoltura e foreste « rovinosa » la proposta sistemazione, si addivenne alla livellazione, per un canone annuo di lire 1.500, rimanendo, però, l'uso civico del legnare e pascolare, soppresso.

La transazione venne stipulata con rogito notar Manselli di Venafro (4 luglio 1875) e all'articolo 7 di detto rogito si stabilì: « si conviene, finalmente, per patto espresso, che la conciliazione presente si intende di niun valore e come non fatta, se non sarà ratificata ed approvata nei modi di legge, a seguito di che decorreranno i termini per la registrazione del presente contratto e per la voltura catastale ».

Ma nessun provvedimento tutorio seguì e, invece, quattro giorni dopo si provvedeva alla registrazione fatta a Venafro l'8 luglio 1875, al n. 150, volume 10 « Atti pubblici ».

Undici anni dopo, con rogito notar Campanile di Napoli, del 28 luglio 1886, tutti i beni della ex « Grande real riserva di caccia di Torcino », ossia le tre montagne di Cupamazza, Castellone e Santa Lucia, e le tenute di Mastrati e di Torcino, venivano da re Umberto I vendute per lire 725.000 ai principi Pignatelli che tuttora li posseggono.

Subentrato al regime monarchico quello repubblicano, il comune di Ciorlano, rinnovando le mai sopite sue doglianze, ha, con elaborate e documentate memorie, eccepita la nullità degli atti con i quali fu privato di

più della metà dell'intero suo territorio e ha chiesto che il Governo della Repubblica riparasse, in via sollecita e solenne, con apposito provvedimento legislativo, ai soprusi patiti ad opera dei re di Borbone e di Savoia.

Mentre dagli Uffici competenti si esaminava il fondamento giuridico delle doglianze presentate dal comune di Ciorlano, a mezzo dell'arma dei carabinieri, veniva accertata la dolorosa esattezza di quanto denunciato anche a proposito delle miserevoli condizioni in cui, in violazione di ogni norma igienica, culturale, morale, trascinano la loro esistenza i coloni di Torcino che, ammassati in pochi, vetusti e pericolanti fabbricati, lavorano quali mezzadri, alle dipendenze della Ditta Bedeschi e Masini, alla quale i Pignatelli-Strongoli affittarono le loro terre, con contratto di fitto a canone che è viziato di nullità dal decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 156, vietante la sublocazione dei fondi rustici.

L'attento esame giuridico della questione ha consentito di accertare la nullità degli atti che permisero alla Casa Savoia di far entrare nella sua privata disponibilità prima le tenute di Mastrati e di Torcino in piena proprietà, e poi le tre ricordate montagne avute in enfiteusi, e ciò per le elementari ed inoppugnabili ragioni che risultarono dalle minute e documentate relazioni presentate dal comune di Ciorlano, per la qual cosa, dichiarata tale nullità, e rientrati i beni che erano stati ceduti a casa Pignatelli nella piena disponibilità dello Stato repubblicano, diventa possibile far luogo al chiesto atto di riparazione e di giustizia, restituendo, puramente e semplicemente, le tre montagne al Comune di Ciorlano, e assegnando le tenute di Mastrati e di Torcino, ai comuni rispettivamente di Pratella e di Ciorlano, i quali, in corrispettivo di un modesto canone, le daranno in enfiteusi alle rispettive Cooperative agricole di Produzione e Lavoro tra ex combattenti, reduci e partigiani, già da tempo costituitesi in detti Comuni.

Va, peraltro, tenuto presente che gli aventi causa dai Savoia vanno equamente indennizzati del valore dei beni che essi devono rilasciare, e che, come innanzi si disse, gli attuali fittuari per il menzionato decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, sono tenuti a

rilasciare l'immobile da essi sublocato con la fine della corrente annata agraria 1948-1949.

Le richieste del comune di Ciorlano sono state rinnovate dal suo Consiglio comunale, riunitosi, con l'intervento di una rappresentanza del comune di Pratella, il 27 febbraio 1948.

Dell'accoglimento di tali richieste viene oggi ritenuta l'opportunità.

La spesa che contribuirà notevolmente al miglioramento fondiario di una vasta zona, inserendosi nel quadro delle provvidenze che il Governo è deciso ad attuare in favore del Mezzogiorno, può mettersi a carico del Mini-

stero dell'agricoltura, il quale se ne rimborserà prelevandola dai fondi che si ricaveranno dall'incameramento del patrimonio privato dei Savoia.

Si è creduto, pertanto, di presentare al Parlamento apposito disegno di legge per riparare sollecitamente e solennemente al sopruso a suo tempo consumato ai danni di due indifesi comuni d'Italia.

Si allegano in calce alla presente relazione e disegno di legge un « profilo storico ed uno giuridico » dell'annosa ed importante vertenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È riconosciuta e dichiarata, ad ogni effetto di legge, la nullità degli atti per effetto dei quali le tenute di Mastrati e di Torcino (la prima del comune di Pratella e la seconda del comune di Ciorlano), e le montagne Cupamazza, Castellone e Santa Lucia (comune di Ciorlano) costituenti la « grande real riserva di caccia di Torcino » passarono dal Demanio dello Stato al patrimonio privato di Casa Savoia; e, in conseguenza, dichiarato improduttivo di ogni effetto giuridico l'Atto (rogito notar Campanile di Napoli del 28 luglio 1886) col quale l'immobile fu ceduto dal re Umberto ai coniugi Pignatelli-Strongoli-Baracco.

Art. 2.

Dei beni indicati all'articolo precedente, le montagne Cupamazza, Castellone e Santa Lucia rientrano, in piena proprietà, nel demanio boschivo del Comune di Ciorlano; mentre le tenute di Mastrati e di Torcino, tornate a far parte del Demanio dello Stato, vengono cedute, rispettivamente, ai comuni di Pratella e di Ciorlano, con l'obbligo di darle in enfiteusi perpetua alle Cooperative agricole tra ex combattenti reduci e partigiani esistenti in quei Comuni oppure ad altri Enti che potranno sorgere in seguito alla progettata riforma agraria.

Art. 3.

All'attuale proprietaria dei beni di cui all'articolo 1, Emilia Pignatelli-Strongoli fu

Luigi, è riconosciuto il diritto di essere rimborsata del valore dei beni che, per effetto del presente provvedimento, essa dovrà rilasciare con la fine della corrente annata agraria, dato che rimane risolto, per effetto della nullità comminata dal decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, il contratto di fitto tra essa e la ditta Bedeschi e Masini.

Art. 4.

La somma della quale risulterà creditrice l'attuale proprietaria dei beni costituenti la ex « grande real riserva di caccia » farà carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, che se ne rimborserà col ricavato della liquidazione del patrimonio privato di Casa Savoia.

Art. 5.

Della esecuzione della presente legge rimane incaricato e dovrà provvedervi entro il 31 dicembre 1949, il Ministero dell'agricoltura, che determinerà anche, con suo decreto, sia il valore dei beni costituenti la ex « grande real riserva di caccia di Torcino » che il canone annuo che dovranno pagare le Cooperative agricole tra ex combattenti reduci e partigiani e gli altri Enti previsti dalla futura legge sulla riforma agraria.

Art. 6.

La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ALLEGATO N. 1.

Profilo storico delle tenute agricole Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Santa Lucia, Castellone e Cupamazza nel territorio dei comuni di Ciorlano e Pratella (Caserta)

Agli albori del 1700 Ciorlano costituiva una delle più ricche Università della zona. Purtroppo nel 1738 piacque al feudatario di Ciorlano, duca di Laurenzana, donare al re Carlo III di Borbone la tenuta di Torcino.

Discesero da questa donazione tutti i guai di Ciorlano!...

Torcino costituiva la zona più bella della contrada.

Lambita e delimitata da tre lati dal Volturno, era sbarrata, in alto, da una chiostra di montagne dagli alberi secolari, tra le quali Cupamazza, Castellone, Santa Lucia. Posta a poca distanza da Napoli e da Caserta, ai margini delle grandi strade che dai monti del Molise e del Sannio adducevano alla piana Campana e delle strade ferrate e rotabili colleganti Napoli e Roma, costituiva tutta una naturale ricchissima riserva di caccia.

Ben lo comprese Carlo III, che avuta dal principe Invitti, feudatario di Prata, anche la tenuta di Mastrati, fece di Torcino e di Mastrati la più grande riserva di caccia del tempo, dandole il nome di « Riserva di real caccia di Torcino ».

La nascita della Riserva di caccia fu il colpo più duro per l'economia della zona e non occorre illustrarne i motivi.

Le terre feracissime di Ciorlano, le limate in sinistra del Volturno, già famose per le granaglie e per i prodotti ortofruttili, ebbero ordine di... **riposare**, e di trasformarsi in brughiere e saliceti, ove la selvaggina da pelo e da piuma potesse essere comodo bersaglio del sovrano e del regale suo seguito. Divieti, limitazioni, vincoli di ogni specie, allontanarono man mano i Ciorlanesi dalle loro terre e li rinserrarono fra i loro monti aspri ed improduttivi.

Ma un giorno neppure fra i monti furono più tranquilli: il sovrano, Ferdinando IV di Borbone, trovò che la reale Riserva non era vasta abbastanza, e, con un semplice reale dispaccio in data 30 ottobre 1786, le aggregò le limitrefe contrade demaniali dell'Università di Ciorlano, denominate Cupamazza, Castellone, Santa Lucia, assegnando - bontà sua!... - al comune di Ciorlano l'annua prestazione di ducati 50, pari a lire 212,50, e lasciando, però, a quei cittadini l'uso di legnare e di pascolare.

Il più fugace sguardo a una qualsiasi pianta del comune di Ciorlano dice più di qualsiasi minuta descrizione, che cosa potette diventare l'economia, la vita di quei disgraziati naturali, soffocati in un territorio che era sì e no un quinto di quello di cui prima disponevano!...

Della estrema miseria nella quale erano piombati i Ciorlanesi si rese interprete l'unico che in quei tempi poteva farlo, il duca di Laurenzana, padrone della maggior parte di quelle contrade e influentissimo presso la Corte dei Borboni; e parve che il miracolo si compisse: nel 1832 Ferdinando II trasferì la reale Riserva dal suo patrimonio privato al Demanio dello Stato. Ma fu peggio di prima! Costituito il Regno d'Italia, la tenuta, per la legge di dotazione della Corona del 1° agosto 1862, fu assegnata alla lista civile del re d'Italia.

Tale passaggio originò un'altra grave e mortificante menomazione dei diritti dei naturali di quelle contrade.

Dagli abitati di Letino, Gallo, Capriati, Fontegreca, Prata, Ciorlano, essi, per il passo del Velardino, scendevano nella tenuta, e, attraversatala, per il Ponte Reale sul Volturno, accedevano alla via provinciale degli Abruzzi. Ebbene Casa Reale trovò che ciò non poteva

andare, che nessun piede umano, diverso da quello dei gallonatissimi ed armati suoi guardiani, potesse calcare il sacro suolo della Tenuta, e volle che a tale scopo si costruisse una nuova strada che costeggiando passo passo, fedelmente, il margine esterno della tenuta stessa, andasse a congiungersi, con un grande ed interminabile arco di cerchio, a Ponte Reale.

E i Comuni dovettero costruirsi la nuova strada, alla quale Casa Reale contribuì con la cessione gratuita del terreno e con lire 5.000.

E se è mortificante che il Consiglio comunale di Ciorlano, come tutti gli altri, del resto, non solo accettasse la grave rinuncia ma si adattasse persino a proclamarla vantaggiosa, arrivando a scrivere (Deliberazione 8 ottobre 1863) « Ritenuto il maggior utile che arrecherà certamente al commercio ed ai cittadini di Ciorlano l'apertura della strada in parola, rinuncia alla servitù di passaggio che attualmente gode attraverso detta tenuta reale di Torcino e condiscende che se ne cangi il sito allorquando verrà aperta l'altra strada » è, peraltro, significativa la circostanza che quei poveri e tremebondi sudditi non seppero proprio fare a meno di rinnovare le loro lagnanze per la spoliazione delle tre montagne subita nel 1876 e scrissero nella surricordata deliberazione 8 ottobre 1863: « ma ciò senza punto pregiudicarsi nella revindica che dovrà fare della tenuta boscosa di Cupamazza, Castellone, Santa Lucia, di proprietà del Comune, annesse alla tenuta di Torcino ».

E la strada venne costruita, e la tenuta di Torcino fu tutta recintata da muraccia ed ebbe persino chiuso l'ingresso da un cancello di ferro apposto in continuità della nuova strada aperta al pubblico di fronte al Ponte Reale; cancello dinanzi al quale fu posto, a far bella mostra delle possibilità regali in pregiudizio degli umili mortali, un gallonato e ben armato guardiano.

Qui andrebbe ricordato come la rinuncia, accettata con il ricordato deliberato consiliare 8 ottobre 1863, offrì più tardi a Casa Pignatelli-Strongoli, subentrata a Casa Reale, il pretesto per togliere a Ciorlano un'altra strada, attraverso vicende chiusesi con le sentenze della Corte d'appello di Napoli 30 lu-

glio 1913 e 7 marzo 1917; ma ciò riuscirebbe troppo lungo e mortificante e se ne fa a meno.

Nel 1866 il comune di Ciorlano, sciogliendo la riserva formulata con la Deliberazione 8 ottobre 1863, chiedeva al prefetto della provincia di Terra di Lavoro la reintegra delle terre boschive Cupamazza, Castellone, Santa Lucia confinanti con la tenuta di Torcino allora assegnata alla lista civile del re, e il prefetto, con Ordinanza 2 dicembre 1866, registrata in Caserta 24 gennaio 1867 al n. 120, dichiarò il diritto del comune di Ciorlano ad essere reintegrato nel possesso delle suddette tre montagne e vedersi rimborsate le spese del giudizio.

Avverso tale sentenza Casa Reale interpose appello dinnanzi alla Corte civile di Napoli.

Intanto, con legge 21 agosto 1862, n. 793, il Governo era stato autorizzato ad alienare i beni demaniali non necessari per l'uso pubblico e il successivo regio decreto 14 settembre 1862, n. 812, aveva stabilito le norme per l'esecuzione di tale legge.

Con convenzione poi, in data 31 ottobre 1864, approvata con legge 24 novembre 1864, n. 2006, intercorsa fra il Governo italiano e la Banca italo-germanica, eransi stabilite altre norme particolari per l'alienazione dei beni di cui innanzi.

Così predisposte le cose, fu emanata la legge 26 agosto 1868, n. 4547, con la quale veniva modificata la dotazione immobiliare della Corona, dalla quale fu esclusa la grande reale riserva di caccia di Torcino.

Diventava, così, possibile fare quello che si voleva fare, ossia acquisire al patrimonio privato del re i magnifici beni costituenti la ex riserva di caccia.

E a questo fu provveduto.

Con disposizione del Ministero delle finanze 24 agosto 1872, furono elencati i beni demaniali da alienare e, con verbale di aggiudicazione del 20 ottobre 1872 dell'Intendente di finanza di Campobasso, i beni costituenti le tenute di Mastrati e di Torcino venivano aggiudicati per lire 660.800 al cav. Benedetto Ayò, incaricato della Banca italo-germanica e per persona da nominare che, successivamente, fu rivelato essere S. M. Vittorio Emanuele II.

In conseguenza di ciò, tra la Banca italo-germanica ed il rappresentante del Patrimonio

privato del re, si addivenne all'istrumento notar Pistilli Enrico di Campobasso del 4 febbraio 1872, registrato in Campobasso il 17 marzo 1872.

Si chiudeva così, un'altra fase della spettacolare vicenda del territorio del povero comune di Ciorlano.

Ma la spoliazione di esso non era ancora completa, ed ecco che tornano di scena le montagne di Cupamazza, Castellone, Santa Lucia.

Premeva a Casa Reale che la innanzi ricordata ordinanza del prefetto di Terra di Lavoro 2 dicembre 1866, non avesse esecuzione, ed allora si provvide a... transigere la lite pendente innanzi alla Corte d'appello.

Dietro pagamento di un canone annuo di lire 1.500 il Comune rinunciava al giudizio in corso e cedeva a Casa Reale in piena ed assoluta proprietà, le ricordate montagne di Cupamazza, Castellone, Santa Lucia.

Fu all'uopo redatto dall'Agente demaniale del Mandamento di Pietramelara e Piedimonte d'Alife, Giuseppe Golini, un verbale di conciliazione 10 agosto 1874. Il Consiglio comunale di Ciorlano, con deliberazione 30 agosto 1874, approvò la Convenzione, che fu anche omologata dalla Prefettura di Terra di Lavoro con ordinanza 13 ottobre 1874.

Ma la transazione apparve talmente compiacente e rovinosa che fu respinta dal Ministro dell'industria agricoltura e commercio, che invece di presentarla alla reale sanzione, prescrisse che il Comune addivenisse ad enfiteusi e non a vendita e che (neppure quello era stato fatto)... si indicasse nel contratto l'estensione «almeno approssimativa» (leggesi proprio così: «almeno approssimativa») delle montagne che venivano cedute al re. Si addivenne, in conseguenza, ad un secondo verbale di conciliazione, redatto il 19 febbraio 1875 dall'Agente forestale del Distretto di Piedimonte d'Alife, signor Campagnone Giuseppe, redatto a titolo di enfiteusi perpetua. Tale verbale, approvato dal Consiglio comunale di Ciorlano il 28 febbraio 1875, fu omologato dal prefetto di Terra di Lavoro con Ordinanza 18 marzo 1875, la quale ebbe la sovrana sanzione con il regio decreto 11 aprile 1875, per lo che la suddetta ordinanza prefettizia 18 marzo 1875 fu registrata, come ultimo e definitivo atto di conciliazione, in Caserta

il 2 giugno 1875 sotto il n. 520 del Registro, con la tassa di lire 1.299,60.

Per effetto dei ricordati provvedimenti, il sindaco di Ciorlano da un lato e dall'altro il rappresentante del patrimonio di Casa Reale, Onorato De Tommasi (all'uopo delegato dal Direttore dell'Amministrazione di Casa Reale comm. Sacco, con procura notar De Luca 3 luglio 1874), con atto 4 luglio 1875, rogato dal notar Pietro Manselli di Venafro, accettavano e ratificavano il contratto di enfiteusi perpetua racchiuso nel verbale di conciliazione 19 febbraio 1875 ed i cui capi, in numero di sette, essi riportavano integralmente nel rogito.

Al capo III leggevasi: ... «col pagamento del canone di lire 1.500 non si potrà più ai cittadini di Ciorlano vantare alcun diritto agli usi di legnare e pascolare (!...) e le terre medesime saranno godute dal patrimonio privato di S. M. libere e franche di qualunque servitù e peso, tranne il solo contributo fondiario».

Al n. 4 leggevasi: «si conviene finalmente per fatto espresso che la conciliazione presente s'intende di niun vigore e come non fatta, se non sarà ratificata ed approvata nei modi di legge. Al seguito di che decorreranno i fatali per registro del presente e per la voltura catastale».

Ai sette capi che formavano il verbale di conciliazione 19 gennaio 1875 se ne aggiungeva un 8° col quale si dava atto che in esecuzione di quanto erasi convenuto al capo 6°, si era proceduto alla materiale verificaione delle tre montagne date in enfiteusi.

Il rogito Manselli, perciò, venne a risultare formato di due parti: a) dal testo del verbale di conciliazione 19 febbraio 1875; b) da aggiunte (il citato articolo 8) posteriori ed integrative del verbale stesso.

In prosieguo di tempo, con istrumenti per notar Campanile di Napoli del 28 luglio 1886, la tenuta di Torcino fu ceduta dal patrimonio privato di S. M. al principe Luigi Pignatelli di Strongoli e a donna Carolina Barracco, per la somma di lire 725.000.

Con tale istrumento avevano, così, termine le vicende dominicali della ex real Riserva di caccia, ma non aveva certo termine la paradossale condizione dei Ciorlanesi, dannati,

come si disse innanzi, a vivere in un'angusta zona di sassi e di rovi, banditi da quello che era il primitivo, indispensabile loro territorio, reso ad essi inviolabile dalla innanzi ricordata muraccia e dal cancello vigilato dai gallonati ed armati guardiani della tenuta.

Fu, è vero, violato in seguito il regno dei cinghiali, giacchè parte dei terreni pianeggianti fu messa a coltura; i canali che in antico servivano ad irrigare il terreno furono utilizzati per dar vita ad una minuscola cartiera; nei fabbricati di Barraccone e di Quattro Stradoni si ammassarono i membri delle famiglie coloniche; ma ciò non riparò certo alle spoliazioni consumate in danno di Ciorlano, nè riportò, nemmeno parzialmente, all'antico splendore la locale economia.

Dopo la prima guerra mondiale, i reduci, tornati ai loro focolari e affamati di terra e con una visione più ampia dei loro diritti chiesero che le sconfinite estensioni costeggianti il Volturmo conoscessero meno bufali e più lavoratori affiancati dalla provvida macchina agricola; ma mentre riuscivano ad occupare, prima, ed ottenere legalmente, dopo, vaste zone di terreno in agro di Capriati, non potettero certo varcare i cancelli del regno degli aventi causa da Casa Reale!

Furono, sì, nell'interno del recintato dominio dissodate poche decine di ettari di terreno; altre poche decine furono messe a frutteto e si acquistò in tal modo il diritto di proclamare che anche a Torcino entrava il soffio dei tempi nuovi; ma poi tutto tornò come prima. Tornò come prima al segno che i proprietari si sentirono talmente aventi causa da Casa Reale che nel 1928 si potette verificare che il remunerato loro amministratore diventasse podestà di Ciorlano, e, disinvoltamente cumulando l'una e l'altra funzione, deliberasse l'affranco del canone enfiteutico di lire 1.500 maggiorato del 20 per cento, perfino computando nella somma da versare (lire 36.000) le spese (in lire 16.689) del giudizio col quale Casa Pignatelli, con la sentenza della 1ª Sezione della Corte d'appello di Napoli 30 luglio-8 agosto 1913 e 7 marzo-23 marzo 1917, aveva avuto ragione dell'ultimo tentativo fatto dal comune di Ciorlano di attenuare la ferrea clausura dell'ex Riserva reale di caccia!...

Manco a dirlo, la deliberazione del podestà Rambaldi del 19 dicembre 1928 fu sollecitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Campobasso il 9 gennaio 1929 e ci volle l'unanime insurrezione dei Ciorlanesi e la sostituzione del podestà Rambaldi perchè fosse possibile al successore, podestà Vendettuoli Guglielmo, revocare, il 13 luglio 1929, l'audace provvedimento, col quale si era sperato affrancare con meno di ventimila lire tre montagne dell'estensione di ettari 468 (altro che 94 indicati nel rogito 4 luglio 1875!...) che con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 24 aprile 1923 erano state dichiarate «luogo di notevole interesse pubblico perchè ricche di boschi e di piante secolari» in applicazione della legge per la tutela del paesaggio 24 giugno 1922, n. 148, *Gazzetta Ufficiale* del 1922 ed alla cui parzialissima utilizzazione in carbone Casa Pignatelli ricavò, per la sola montagna Cupamazza, nel 1946, milioni tre e seicentomila e si prepara a ricavare, nel 1947, per la sola montagna Castellone, circa una diecina di milioni di lire!..

Questa la ricostruzione succinta ed onesta delle paradossali vicende attraverso le quali i naturali di Ciorlano furono spogliati del loro territorio, elemento indispensabile per la loro esistenza.

* * *

Indichiamo ora, non meno brevemente, i caratteri tecnico-culturali della tenuta di Torcino, intendendo con questa denominazione tanto il territorio dell'ex tenuta di Mastrati, quanto quella della tenuta di Torcino propriamente detta.

La tenuta di Torcino è costituita da un'estensione di terreno variamente configurato, di complessivi 1326 ettari, di cui circa 760 a bosco ceduo e misto ed il resto seminativo di differente classe.

Confina con la strada provinciale di Ponte Reale a nord; col fiume Volturmo ad ovest; a sud con la zona di Mastrati dell'Agro di Pratella; ad est con proprietà privata e del comune di Ciorlano.

Varia è l'altimetria: pianeggiante, da una quota di metri 150 sul livello del mare, si eleva man mano, fino a raggiungere, nella parte montuosa, 585 metri.

Ugualmente varia è la natura del terreno: verso il fiume alluvionale e, quindi, feracissima, mentre verso la montagna si presenta meno fertile perchè tenuta a pascolo naturale o a bosco misto, ma, data la sua composizione, è ugualmente suscettibile di razionale utilizzazione.

La tenuta non presenta la minima traccia di appoderamento e di razionale ripartizione nelle varie culture che potrebbe dare.

Infatti, in tutta la sua estensione, esiste *una sola*, dicesi una sola casa colonica, sita in località Sant'Agata, utilizzata da un solo colono (Iannitelli Nicola) mentre gli altri tre fabbricati, sparsi nella tenuta, sorgono, nella zona montuosa, e servono esclusivamente per alloggio dei guardiani della tenuta stessa. In conseguenza tutti i lavoratori della tenuta sono ammassati nei due gruppi di fabbricati ubicati nella zona Quattro Stradoni e Barracconi. L'ammassamento (esizialissimo ed anacronistico per una razionale coltivazione del terreno e per le condizioni economico-igienico-sociali dei lavoratori), è tale che in soli complessivi vani 68 sono pigiate oltre 250 persone; e la densità contrastante con ogni norma morale ed igienica, è tale che ben quattro famiglie, per un complesso di venti persone, si sono dovute rifugiare in quattro primitivi pagliai più antidiluviani e meno accoglienti dei tucul abissini; e altre sei famiglie, per complessive 26 persone, sono state costrette a rintanarsi nella ex cartiera, sita in località Ponte di Schito, oggi ridotta ad un ammasso di mura pericolanti.

È impossibile descrivere lo stato di prostrazione igienica e morale in cui sono dannati a vivere quei disgraziati ai quali non manca neppure la gioia della malaria! Non pochi di essi, avrebbero voluto costituirsi una famiglia, ma hanno dovuto rinunciare a tale loro umana aspirazione; ciò non può meravigliare se si consideri che nessuna premura delle competenti autorità scolastiche è valsa a trovare un buco da adibire ad alloggio per l'insegnante elementare, costretta a dormire nello stesso locale dove fa lezione!...

Vi sono tracce ben visibili di antichi canali in terra che una volta servivano ad irrigare, mediante la utilizzazione della copiosa sorgente Sant'Agata, con la quale, per la sua por-

tata e per la quota a cui affiora, sarebbe possibile irrigare almeno i due terzi della intera zona seminativa, ossia oltre 300 ettari, coi conseguenti notevolissimi vantaggi per l'economia nazionale che è facile immaginare.

Primitivo, rudimentale, penoso addirittura è il sistema, se di sistema si può parlare, di conduzione, che potrebbe reggere il paragone solo con le zone più arretrate del nostro trascurato Mezzogiorno o delle nostre antiche Colonie.

Non si ha idea di rotazione, di impianti, di medicai e di foraggiere, ma solo l'antidiluviano alternarsi di colture a grano con quelle a granturco, consociate, raramente, con le leguminose.

Sconosciuta ogni attrezzatura meccanica, se si eccettuano un vecchio trattore con due aratri ed una sfogliatrice-sgranatrice per granturco.

Sconosciuto l'uso dei concimi chimici e l'impianto di razionali concimaie.

Premessi questi brevi ma bastevoli elementi, è ben facile immaginare quale possa essere oggi l'indice di produzione della zona.

I proprietari, naturalmente, sono lontani dalla tenuta, della quale si interessano solo per ricavarne quel tanto che la natura e lo stanco e disamorato braccio dell'uomo consentono.

Da qualche anno si è installata sul posto una Società (Bedeschi e Masini) che aveva preso in affitto la tenuta dietro il pagamento di un canone annuo ai proprietari, dandola, a loro volta, a mezzadria ai coloni con la divisione a metà di tutti i prodotti.

Intanto, poichè tra gli abitanti di Ciorlano lo stato di disagio originato dalla particolarissima situazione del loro Comune, quasi totalmente privo di terre utilizzabili per le più usuali culture, era fatto più lancinante dal vedere a pochi passi dalle petraie sulle quali essi inutilmente si esauriscono, una vastissima zona suscettibile di trasformarsi in un solo opulente centro orto-frutticolo capace di soddisfare le esigenze dell'intero Mandamento, venne nel dicembre 1946, costituita una Cooperativa di produzione e consumo tra combattenti e reduci, alla quale si sono immediatamente iscritti tutti gli aventi diritto, a fianco dei quali si è subito schierata, fiduciosa ed entusiasta, la intera popolazione.

Lo stato nel quale si trascina da tanti anni la finitima tenuta di Torcino avrebbe pienamente giustificato una immediata occupazione di essa; ma i dirigenti della Cooperativa, memori ed orgogliosi di appartenere ad un Comune che, come tutti gli altri della zona, si è sempre distinto per particolare rispetto della legge hanno voluto astenersi da qualsiasi atto di forza, sicuri da meritare dalla sorta Repubblica la piena e solenne riparazione della spogliazione che il loro Comune, unico tra tutti gli altri d'Italia, ebbe il triste privilegio di subire ad opera dei Borboni prima e dei Savoia poi.

Tale riparazione essi concepiscono, però, non mediante l'impugnazione in via giudiziaria degli atti coi quali si camuffò di legalità la spogliazione stessa (impugnazione che pure fu giudicata fondata da innumerevoli e valorosi giuristi i cui pareri, purtroppo, servirono solo ad arricchire l'Archivio comunale, per la impossibilità, dolorosamente sperimentata, di avere ragione degli aventi causa da Casa Reale) e neppure mediante la concessione, in base alla legge Segni, di terre senza dubbio malamente coltivate; la prima si risolverebbe in un giudizio ad armi impari, e, soprattutto, di lunghissima durata; per la seconda, la precarietà del possesso impedirebbe la lunga, radicale costosa trasformazione che è indispensabile dopo secoli di abbandono.

D'altra parte la concessione delle zone coltivabili della tenuta di Torcino non risolverebbe il problema della reintegra demaniale delle

montagne Cupamazza, Castellone, Santa Lucia, che presenta particolare carattere di urgenza, perchè, come si disse innanzi, i Pignatelli Strongoli si preparano ad incassare altri dieci milioni col taglio di una semplice sezione della sola montagna Castellone.

Per questo essi desiderano, e *formalmente chiedono*, un provvedimento più largo, più rapido, più riparatore, più solenne: un apposito provvedimento legislativo, che riuscirebbe l'atto più significativo e più apprezzato della giovane Repubblica italiana.

Per quanto riguarda gli aventi causa da Casa Savoia, ossia i Pignatelli-Strongoli-Barracco, il provvedimento legislativo stabilirebbe le modalità per il calcolo del valore dei beni acquistati per lire 725.000, che essi andrebbero a perdere, mettendo l'importo a carico dei beni della Corona, ovvero del patrimonio privato di Casa Savoia. Provvedimento, quindi, politicamente, giuridicamente, moralmente ineccepibile, che costituirebbe soltanto un atto di riparazione e di giustizia e non certo rappresaglia e persecuzione verso chicchessia.

Solo così, ceduta dal comune di Ciorlano la parte coltivabile della tenuta di Torcino, in enfiteusi, alla Cooperativa combattenti e reduci o ad altri Enti previsti dalla Riforma Agraria, questi potrebbero effettuare la trasformazione fondiaria.

Come vedesi Ciorlano non chiede che giustizia, la quale per riuscire veramente riparatrice, deve essere piena, rapida, solenne.

ALLEGATO N. 2.

Profilo giuridico delle rivendicazioni delle tenute agricole Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Santa Lucia, Castellone e Cupamazza a favore dei comuni di Ciorlano e Pratella (Caserta)

Fondatezza delle rivendicazioni. — Mi limito, naturalmente, al lato strettamente giuridico, giacchè su quello morale sarebbe del tutto ozioso attardarsi!

Le montagne Cupamazza, Castellone, Santa Lucia, furono strappate ai cittadini di Ciorlano — incredibile ma vero — con un semplice reale Dispaccio di Ferdinando IV di Borbone in data 30 ottobre 1786. E se posteriormente si sperò sanare la spoliazione con la transazione con la quale, nel 1875, il comune di Ciorlano concesse in enfiteusi a Vittorio Emanuele II le tre montagne, tale scopo non fu certo raggiunto per la nullità degli atti che precedettero e sanzionarono la transazione.

E valga il vero.

Il comune di Ciorlano, che aveva in ogni occasione, protestato e fatte le più ampie riserve per il sopruso patito nel 1786 e che aveva visto persino riconosciuto il suo buon diritto (Ordinanza 2 febbraio 1866, registrata in Caserta il 24 gennaio 1867, al n. 120, del Prefetto di Terra di Lavoro quale Commissario ripartitore, con la quale l'Amministrazione di Casa Reale veniva condannata a restituire al comune di Ciorlano le tre montagne e a pagare le spese del giudizio!...) violò, con la concessione in enfiteusi, tutte le leggi demaniali che disciplinano la materia.

I principi generali e le precise disposizioni del decreto 3 dicembre 1808, le Istruzioni 10 marzo 1810 e gli articoli 176 e 177 della legge 12 dicembre 1816 stabilivano che le terre demaniali fossero *inalienabili ed imprescrittibili* e che la censuazione di esse costituisse un vero e proprio atto di alienazione, per cui i Consigli comunali non potevano disporre di tali terre se non allo scopo e negli speciali modi fissati con le leggi demaniali.

E se, più tardi, con l'articolo 51 delle Istruzioni approvate col decreto 3 luglio 1861, venne creata una deroga al principio fondamentale della inalienabilità ed imprescrittibilità dei demani comunali con l'istituto della *legittimazione o concessione in livellazione*, ciò fu fatto all'unico scopo di beneficiare quei coltivatori che avessero arrecato alle terre occupate notevoli miglioramenti. E le condizioni indispensabili per la concessione del beneficio, vennero tassativamente indicate nei numeri da 1 a 5 del citato articolo 51 che qui si ritiene inutile trascrivere.

Ora è indiscutibile che nessuna di tali condizioni ricorreva nella censuazione delle tre montagne disposta dal Consiglio comunale di Ciorlano:

a) Non vi era stato un possesso « assoluto ed esclusivo » giacchè col Reale dispaccio 30 ottobre 1786 Ferdinando IV aveva espressamente mantenuti i cittadini nel diritto di pascolare e di legnare, tanto è vero che nello strumento di concessione in enfiteusi per Notar Manselli del 4 luglio 1875 leggesi testualmente, al n. 3: «... rimanendo fuso in detta somma di lire 1500 il precedente canone di lire 212,50 e l'uso di legnare e pascere giusta la concessione di Ferdinando IV di Borbone »;

b) il possesso non risultava comprovato dall'intestazione nel Catasto posteriore alle leggi eversive del sistema feudale, giacchè le tre montagne furono sempre incluse tra le montagne demaniali di Ciorlano ed allibrate in Catasto in testa a quel Comune, ciò che è dimostrato dal fatto che nel su citato strumento di concessione in enfiteusi si legge al n. 3: «... rimane a peso di Casa Reale l'obbligo della

voltura catastale nel termine di legge, discaricandone il Comune »;

e) il possesso non era stato mai pacifico, giacchè il Comune aveva sempre protestato contro la spoliazione, e fra i tanti esempi che potrebbero addursi, basti ricordare quanto veniva consacrato nella deliberazione del Consiglio comunale di Ciorlano dell'8 ottobre 1863: « *e ciò senza punto pregiudicarsi nella revindica che dovrà fare delle tenute di Cupamezza, Castellone, S. Lucia, di proprietà del Comune, annesse alla tenuta di Torcino* »;

d) l'occupazione aveva messa nelle mani di un solo possessore una notevolissima estensione di demanio comunale, per cui non ricorrevano gli estremi previsti nel ricordato articolo 51, ossia « *. . . che la molteplicità delle occupazioni avesse ingenerato tanto rapporti di diritto fra i possessori delle terre ed i terzi da rendere più temibile che giovevole per la intera popolazione la reintegra* » e che « *. . . la occupazione di fatto avesse recato le terre, in quantità non molto discoste dalla quota legale in quelle stesse mani alle quali si sarebbe dovuto affidarle col procedimento della quotizzazione* »;

e) il possesso, anche se per ipotesi, fosse stato assoluto e pacifico, non avrebbe mai e poi mai potuto costituire un titolo di ammissione a beneficio del procedimento di quotizzazione, sia perchè (articolo 22 e 30 del regio decreto 3 dicembre 1808) l'assegnazione delle terre quotizzabili doveva essere fatta solo fra i cittadini abitanti nel Comune e nella esigua misura di poche tomole a testa e allo scopo di offrire una risorsa a coloro che nulla possedevano, e sia perchè gli articoli 50, 60 e seguenti delle citate Istruzioni 3 luglio 1861 prescrivevano: « *per i demani boscosi i Comuni non quotizzeranno che quella parte di essi che potrà dissodarsi* », mentre nel ricordato rogito di concessione in enfiteusi veniva dichiarato (articolo 2) che le tre montagne erano « *di natura montuosa, scoscesa, in pendio, con scarso terriccio vegetale* »;

f) il possessore, prima e dopo l'istrumento di concessione in enfiteusi, non apportò alcuno di quei « *miglioramenti permanenti e fissi al suolo* » tassativamente prescritti.

Ma anche se, per dannata ipotesi, il possesso delle tre montagne avesse avuto requisiti sufficienti a farlo beneficiare delle disposizioni contenute nell'articolo 51 del regio decreto 3 luglio 1861, tale beneficio non poteva essere invocato nel 1875, giacchè esse disposizioni avevano natura e finalità del tutto eccezionali, limitate e transitorie, prescrivendo il decreto stesso che tutte le operazioni dovessero compiersi « *entro l'anno della sua pubblicazione* ».

E se anche si volesse superare la rigidità del termine di un anno, andrebbe sempre rilevato che il decreto 3 luglio 1861 portava in sé un insanabile vizio di origine: la sua *incostituzionalità*, così come fu riconosciuto e proclamato dal Procuratore generale della allora esistente Gran Corte dei conti, che, richiesto del suo parere, ebbe, in data 11 agosto 1863, così ad esprimersi: « *Secondo i principi del Diritto pubblico costituzionale, ci sembra essere stato fuori dei poteri conferiti al Governo luogotenenziale in queste provincie napoletane col regio decreto 6 novembre 1860, il derogare alla legislazione esistente sulle materie demaniali e precisamente alle disposizioni contenute negli articoli 176 e 177 della legge 12 dicembre 1816, articolo 35 decreto 3 dicembre 1868 ed articolo 29 Istruzioni 10 marzo 1816* ».

In effetti, trattandosi di mutare e modificare il diritto contenuto in espresse disposizioni di legge, e non di derogare semplicemente a disposizioni regolamentari di pubblica amministrazione, la sola Potestà legislativa poteva porvi mano e non mai il potere esecutivo demandato al Luogotenente generale del re. E ciò viemmaggiormente perchè le Istruzioni pubblicate nel 3 luglio 1861, quando già il Parlamento nazionale trovavasi radunato, non erano che lo esplicitamento del precedente decreto luogotenenziale del 1° gennaio, col quale era stato dichiarato di rimanere in vigore tutte le leggi, decreti, regolamenti e disposizioni emanate sulla materia e specialmente quelle contenute nei citati articoli 176 e 177 legge 16 dicembre 1816 ».

Il comune di Ciorlano, quindi, riassumendo e sintetizzando, non poteva in modo assoluto deliberare la concessione in enfiteusi delle tre montagne, e se lo fece, il deliberato consiliare

28 febbraio 1875 deve ritenersi nullo e, quindi, di niun effetto giuridico.

E poichè, per sua natura, la nullità nella quale era incorso il Consiglio comunale non poteva in modo alcuno essere successivamente sanata, si potrebbe prescindere dall'esame degli ulteriori atti (approvazione prefettizia e sanzione reale) che pretesero perfezionare la deliberazione consiliare 28 febbraio 1875; ma noi vogliamo abbondare ed analizzare, sia pure scheletricamente, anche tali due provvedimenti.

Illegale fu l'omologazione concessa dal prefetto di Caserta in data 18 marzo 1875, al deliberato 28 febbraio 1875.

Emettendola il prefetto annullò, nella veste e con la funzione di sovrintendente alle amministrazioni autarchiche comunali, quanto aveva sentenziato nella veste e con le funzioni giurisdizionali di Commissario ripartitore con le innanzi ricordate ordinanze di reintegra 2 dicembre 1866.

Ciò, in caso analogo, fu riconosciuto con Ministeriale 1 agosto 1902 - Direzione Generale dell'agricoltura - Legislazione Agraria - Posizione 45/1/22, n. 930, diretta al prefetto di Bari, con la quale si avvertiva « *che la legittimazione non può ammettersi quando sia stata già pronunziata dal Regio Commissario ripartitore l'ordinanza di reintegra, poichè questi non può annullare nelle sue funzioni amministrative gli effetti di un atto da lui compiuto nell'adempimento delle sue funzioni giurisdizionali.* »

Ma anche se legittima poteva essere stata la ricordata omologazione prefettizia, essa sarebbe sempre inesistente giacchè (come ebbe a riconoscere il Consiglio di Stato a Sezioni Unite il 18 maggio 1919) « *...riconosciuta la violazione di legge per parte di deliberazione comunale, l'approvazione tutoria non sana il vizio d'illegittimità ed essa, di conseguenza, rimane di nessuna efficacia giuridica.* »

Del pari illegale fu il regio decreto 19 febbraio 1875, giacchè con esso venivano violati gli inalienabili ed imprescrittibili diritti della università degli abitanti del comune di Ciorlano il cui patrimonio non poteva venire distrutto nè dagli amministratori del tempo nè dal prefetto, vietandolo tassativamente le disposizioni di legge. E più antipatica ancora la violazione, perchè essa fu consumata dal capo

dello Stato a vantaggio dei suoi personali interessi economici!...

Ma non si limitano a quelli esaminati gli elementi che fulminano di nullità gli atti coi quali il comune di Ciorlano dispose la concessione in enfiteusi.

All'articolo 7 del rogito Manselli 4 luglio 1875, leggesi: « Si conviene finalmente, per patto espresso, che la conciliazione presente si intende di niun vigore e come non fatta, se non sarà ratificata ed approvata nei modi di legge, a seguito di che decorreranno i fatali pel registro del presente contratto e per la voltura catastale ».

Ma le parti contraenti, dimenticando tale patto espresso, registrarono il contratto dopo solo quattro giorni (Venafro 8 luglio 1875, n. 150, volume 10, Reg. 1°; « Atti pubblici ») e non si curarono di sottoporre il contratto all'esame della Prefettura di Caserta, alla quale, in ogni caso, competeva di accertare se l'atto Manselli rispondeva ai requisiti formali e sostanziali fissati col deliberato consiliare 28 febbraio 1875 e omologato dal prefetto di Caserta il 18 marzo 1875 e sanzionato con decreto reale.

Ma supposto, per un momento solo, che tutte le nullità innanzi ricordate non sussistessero, ci sarebbe pur sempre un elemento sufficientissimo a far mettere nel nulla la concessione in enfiteusi di che al rogito Manselli 4 luglio 1875: l'articolo 53 delle Istruzioni di cui al decreto 3 luglio 1861. Questo articolo, che trovasi riportato sotto il Capo V delle « Reintegre », delle ricordate Istruzioni, prescrive tassativamente doversi disporre dal Commissariato ripartitore la reintegra delle quote demaniali vendute nel termine del divieto, per avere perdute esse il carattere di patrimonialità e riacquistato automaticamente quello originario di demanialità. Tale termine di divieto è consacrato nell'articolo 185 della legge 21 dicembre 1861 e dal real rescritto 6 dicembre 1858 tuttora in vigore.

E poichè Casa Reale ebbe la concessione in enfiteusi col ricordato strumento 4 luglio 1875 e vendette i beni enfiteutici col rogito Campanile di Napoli del 28 luglio 1886, ne consegue, ripetesi, che anche per tale elemento di vendita, interceduta tra Casa Reale e la contessa Carolina Barraeco maritata Pignatelli,

deve ritenersi nullo e di niun effetto giuridico, per cui le cose vendute devono essere restituite al Comune dagli attuali proprietari Pignatelli di Strongoli, che avranno peraltro azione di evizione nei riguardi di Casa Savoia.

E vi è, infine, e pare che possa bastare, ancora un elemento di fatto e di diritto insieme a favore del comune di Ciorlano.

Nel rogito Manselli del 4 luglio 1875 al n. 8 leggesi: « Le tre contrade suddette cedute col presente istrumento e denominate Cupamazza, Castellone, Santa Lucia, sono riportate al Catasto del comune di Ciorlano alla Sezione demaniale 635, articolo 198 in testa al comune di Ciorlano, per la estensione di tomoli 300 pari ad ettari 96, con l'imponibile di ducati 240 pari a 1020 lire, ma si è convenuto che di detta estensione dovranno caricarsi al patrimonio privato di Sua Maestà solo 295... » ossia si censuarono solo ettari 94 circa.

Al n. 2 del rogito stesso erasi convenuto che la concessione in enfiteusi dovesse avvenire «... giusta i notori confini loro... per l'estensione riconosciuta, con approssimazione, per Cupamazza di ettari 20, a corpo e non a misura (!...) qualunque si fosse la estensione effettiva in più o in meno». Ma 94 o 130 che fossero, gli ettari dati in enfiteusi non potevano superare tale ultima cifra, mentre essi, chissà in virtù di quale arcano, si elevarono alla cifra di 468, ossia 254 per la montagna di Cupamazza, 52 per la montagna di Santa Lucia e 162 per la montagna di Castellone; con una totale maggiore estensione di ettari 338!

E poichè è principio elementare e fondamentale che le legittimazioni demaniali si fanno non *a corpo* bensì a *misura*, giacchè esse cadono solo su di un possesso reale ed effettivo, ne consegue che se le terre concesse al patrimonio privato del re, nel 1875, vennero indicate nella misura di ettari 130, vuol dire che tale, e non altra, era la estensione che si intese legittimare con la censuazione, per cui il di più, nella cifra non indifferente di ettari 338, pari ad oltre 1000 tomoli locali, conserva tuttora la sua qualità demaniale ed il comune Ciorlano potrebbe sempre chiederne la reintegra al Commissario ripartitore.

Nè potrebbe invocarsi dagli attuali detentori la decadenza comminata dall'articolo 3

della legge 7 giugno 1927, n. 1766, giacchè « essa va riferita al caso in cui non siano denunciati nel termine stabilito i diritti di uso civico che si intendono far valere sulle terre che ne sono gravate, ma non colpisce l'azione di reintegra demaniale » (Vedi decisione del regio Commissario regionale di Aquila nella causa comune di Roccaraso contro Di Rienzo, in rivista « Demani ed usi civili »).

Può, pertanto, ritenersi ben fondata l'affermazione che il comune di Ciorlano rivendica con pieno fondamento giuridico le tre montagne delle quali fu spoliato col dispaccio 30 ottobre 1786 di Ferdinando IV di Borbone.

* * *

Le possibilità di accogliere le richieste dei Comuni di Ciorlano e di Pratella sono evidenti e racchiuse nelle seguenti considerazioni conclusive:

a) il comune di Ciorlano fu gravemente ed irrimediabilmente colpito nella sua economia con la costituzione in riserva di caccia di tutto il suo territorio pianeggiante e suscettibile di coltivazione; e fu autenticamente « spogliato » della parte più cospicua del suo demanio boschivo, dal quale gli attuali detentori ricavarono nei soli due ultimi anni milioni e milioni, in corrispettivo di un canone di lire 1500, corrispondente ad un valore capitalizzato di sole lire 30.000;

b) la ex reale Riserva di caccia (tenuta di Torcino e montagne Cupamazza, Castellone, Santa Lucia) faceva parte della lista della Corona e fu solo nel 1872 che, attraverso tutta una artificiosa e poco convincente procedura, attuata mediante leggi e decreti tutti preordinati ad un unico scopo, passò a far parte del patrimonio privato di Casa Savoia, che lo alienò dopo soli quattordici anni, col rogito Campanile del 1886;

c) la ex reale Riserva di caccia, come è agevole accertare nel caso che si avesse il minimo dubbio in proposito, è goduta ancora oggi dai Pignatelli-Strongoli in una maniera non adeguata ai progressi attuali dell'agricoltura e alle esigenze della produzione;

d) accogliendosi le rivendicazioni formulate dal comune di Ciorlano e perdendosi dai

Pignatelli-Strongoli beni acquistati nel 1886 per lire 725.000, ben avrebbero i medesimi Pignatelli-Strongoli azione di evizione verso i loro danti causa. Ma se si volessero salvaguardare ancora più concretamente gli interessi degli attuali proprietari ben si potrebbe, nello stesso provvedimento legislativo ad emettere, fissare la cifra corrispondente oggi alle lire 725.000, del 1886, caricandone il paga-

mento ai beni della corona o al patrimonio privato dei Savoia.

E se così è, ben può il Governo ed il Parlamento col provvedimento legislativo che si propone, dare ai comuni di Ciorlano e di Pratella la riparazione che essi chiedono e attendono al lume della giustizia, della rinnovata e rinnovantesi vita sociale economica e politica della nostra Patria.